



COMUNE DI SALVE

PROV. DI LECCE

REGOLAMENTO COMUNALE

PASSI CARRABILI

OGGETTO: REGOLAMENTO PASSI CARRABILI.

Art. 1 Definizione

Ai fini del presente Regolamento si definisce passo carrabile, qualificati dall'art. 22 del c.d.s. come accessi, quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, o meglio gli accessi che permettono una immissione di veicoli da una area laterale alla strada pubblica.

Art. 2 Tipologia

I passi carrabili possono essere:

- a) A RASO, quando sono posti a filo con il manto stradale o banchina laterale a piano, in ogni caso manchi un'opera visibile;
- b) ARRETRATI su area privata quando sono provvisti di apposita area di stazionamento dei veicoli, raccordato alla Via pubblica con semplice innesto di materiale bituminoso;
- c) Senza modifica al marciapiede;
- d) Costituito da semplice copertura dell'area con manto bituminoso;
- e) Costituito dallo smusso del marciapiede e dall'avvallamento dello stesso;
- f) Costituito da semplice smusso;
- g) Costituito dalla copertura del fosso "Ponticello" o con tombinamento;
- h) Costituito da un manufatto occupante l'area pubblica;
- i) Costituito da una modifica del piano stradale;
- j) Costituito da un manufatto che occupa l'area pubblica;
- k) Costituito da una interruzione del marciapiede o di una aiuola.

Art. 3 Caratteristiche

A norma dell'art. 46 del Nuovo Codice della Strada il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:

- a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e in ogni caso deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;
- b) deve fornire la rapida immissione dei veicoli alla proprietà laterale se l'accesso avviene direttamente dalla strada. A tal fine l'eventuale cancello posto a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata, del veicolo in attesa di entrare. Se ciò non fosse possibile per oggettive impossibilità costruttive o se le limitazioni della godibilità della proprietà privata risultano troppo gravi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che limitano l'accesso. (Art. 46 c.d.s.)

Art. 4 Deroghe

Sono ~~considerate~~ ^{CONSENTITE} deroghe sia all'arretramento degli accessi che all'utilizzo dei sistemi alternativi qualora le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico molto

scarso, nei casi, cioè in cui le immissioni non causino oggettivamente condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

E' consentito in ogni caso, derogare, per i passi carrabili esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento, alla disposizione di cui all'art. 3 (lett. a - b) del presente regolamento nei seguenti casi:

- a) quando l'accesso/passo carrabile, sia situato su spazi, che per la loro particolare posizione urbanistica nei centri abitati, (prossimità di centri commerciali, sedi istituzionali, ect.), sono privi di un adeguato spazio di parcheggio e tale da creare situazioni di disagio, a condizione che l'arretramento dalla intersezione non sia comunque inferiore a 5 ml; e comunque secondo
- b) quando il passo carrabile è ubicato sul lato della carreggiata, dove è consentito il parcheggio.

Art. 5

Caratteristiche dei locali

I locali e le aree che potranno essere oggetto di passi carrabili devono essere autorizzati urbanisticamente a tale uso ai sensi delle disposizioni di legge, (Regolamento Edilizio - legge 122/...).

Art. 6

Passi carrabili esistenti

I passi carrabili già esistenti ed autorizzati restano validi alle condizioni riportate nell'atto autorizzatorio.

Art. 7

Atto Autorizzatorio Edilizio

La costruzione di nuovi passi carrabili, così come la trasformazione o la variazione d'uso di accessi già esistenti deve essere autorizzata dall'Ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica vigente (art. 22 c. 1 del c.d.s.) e (regolamento Edilizio). L'istanza di richiesta di concessione edilizia deve essere presentata all'Ufficio Tecnico Comunale secondo le modalità richieste dal Regolamento Edilizio in vigore, anche in contemporanea alla richiesta di realizzazione di nuove costruzioni.

Ai fini della richiesta relativa all'autorizzazione dei passi carrabili è esclusa la procedura semplificata prevista dall'art. 19 della legge 241/90, in quanto è obbligatorio ai sensi del nuovo codice della strada, che il cartello segnaletico esposto debba riportare, pena la sua efficacia, il numero dell'autorizzazione, l'anno del rilascio e l'Ente che ha proceduto al rilascio.

Art. 8

Procedura autorizzatoria

Il proprietario dell'immobile esistente o da costruire deve presentare all'Ufficio Tecnico Comunale, assieme o separatamente, alla domanda di concessione edilizia, anche la domanda di apertura del passo carrabile.

L'Ufficio in questione contestualmente all'atto Amministrativo di concessione edilizia emana il provvedimento relativo al passo carrabile.

Tale atto amministrativo ha valore di concessione amministrativa di occupazione di suolo pubblico la cui validità resta stabilita in 20 anni.

Successivamente al rilascio di tale atto il contribuente dovrà recarsi all'Ufficio Tributi per il pagamento della tassa e all'Ufficio di Polizia municipale per l'inoltro della domanda, da presentare in bollo, relativa all'autorizzazione per l'esposizione del cartello segnaletico.

In caso di passi carrabili già muniti di regolare autorizzazione edilizia, l'interessato può inoltrare istanza in bollo all'Ufficio di Polizia Municipale per l'esposizione del cartello, previo pagamento della tassa presso l'Ufficio Tributi.

Art. 9
Affrancazione

La tassa relativa al passo carrabile è dovuta per ogni anno solare, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Resta nella facoltà del titolare del passo carrabile di estinguere definitivamente l'obbligazione mediante il versamento, di una somma pari a 20 annualità del tributo. La tassa per anno deve essere corrisposta nel mese di Gennaio di ogni anno solare. L'Ufficio preposto per il pagamento del tributo è l'Ufficio Tributi.

Art. 10
Casi di applicazione

La tassa di occupazione del suolo pubblico è dovuta solo per i passi carrabili, per i quali viene esplicitamente fatta richiesta di apposizione del cartello segnaletico indipendentemente del tipo di passo carrabile elencato nell'art. 2 del presente regolamento.

Art. 11
Cartello segnaletico

L'esistenza del passo carrabile e la sua qualificazione giuridica deve essere esplicitata mediante l'apposizione del cartello segnaletico, il quale abilita all'applicazione delle norme al c.d.s. Lo stesso cartello deve essere a norma del c.d.s.

Art. 12
T.O.S.A.P.

La tassa dovuta per l'occupazione del suolo pubblico è quella prevista dal D.Lgs. n. 507/93 stabilita all'art. 44 comma 1, per comuni appartenenti alla classe V, e secondo le categorie determinate dalla delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 17.05.1996, superiormente vistata, distinte in I° e II° categoria e nell'ordine I° categoria £ 34.000 – II° categoria £ 51.000.

La stessa è ridotta del 50 %.

La superficie è determinata secondo i dettati del D.Lgs. n. 507/93 art. 44 comma 5 – 26.

Art. 13
Esenzioni

La tassa non è dovuta per gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di Handicap.

Art. 14
Abolizione

Qualora i titolari di passo carrabile non abbiano più interesse ad utilizzare lo stesso, possono richiedere all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione la sua abolizione.

Art. 15
Norme finali

Ogni norma precedentemente approvata discorde dal presente regolamento si intende annullata.